

COMUNE DI PIEVEPELAGO

Regolamento per servizio di trasporto sociale

Art. 1 **Finalità**

Il Comune di Pievepelago intende garantire la qualità della vita dei residenti nel Comune, che vivono situazioni di svantaggio e agevolare l'accesso ai servizi sanitari a coloro che non hanno la possibilità di raggiungerli con mezzi propri

Tali servizi assumono particolare importanza in base alla collocazione territoriale del Comune di Pievepelago e alla difficoltà di raggiungere i vari presidi ospedalieri e servizi sanitari della zona.

Il servizio di trasporto, di norma, verrà effettuato entro i confini della Provincia di Modena.

Nel garantire questo servizio alla cittadinanza il Comune intende valorizzare l'apporto della società civile attraverso il contributo delle associazioni senza scopo di lucro del territorio, da coinvolgere attraverso un percorso di co - progettazione e appositi rapporti di convenzione.

Art.2 **Oggetto del servizio**

Il servizio di trasporto sociale è volto a garantire l'accesso a :

- visite mediche ed esami
- terapie mediche continuative

Art.3 **Beneficiari**

Il servizio di trasporto sociale è rivolto ai residenti nel Comune di Pievepelago con problemi sociali, di solitudine e/o isolamento e in assenza di rete parentale che sia di supporto, presente nel Comune di Pievepelago o paesi limitrofi, con le seguenti caratteristiche:

- o anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti con impedimenti psico-fisici e/o socio-ambientali anche temporanei, tali da impedire l'uso dei mezzi di trasporto pubblico ed in assenza di familiari in grado di garantire i trasporti necessari;
- o anziani non autosufficienti che vivono in coppia o soli e comunque privi di supporto familiare in grado di garantire i trasporti necessari o che necessitano, anche transitoriamente, di trasporto non sostenibile in forma diretta;
- o disabili – minori disabili accompagnati – minori accompagnati con difficoltà di movimento o temporaneamente impossibilitati a usare mezzi propri o mezzi pubblici;
- o adulti con difficoltà di movimento o temporaneamente impossibilitati a usare mezzi propri o mezzi pubblici – adulti seguiti dai servizi sociali e sanitari .

Art.4 **Esclusioni**

Sono escluse dal servizio:

- le persone che necessitano di trasporto con autoambulanza o auto-medica
- le persone che necessitano di terapia durante il trasporto.

Art.5
Modalità d'accesso al servizio

Al servizio si accede mediante richiesta alla Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Pievepelago, che provvede alla compilazione di apposita scheda di valutazione del caso e, in caso di comprovata necessità, alla compilazione della documentazione da consegnare all'associazione per effettuare il trasporto stesso.

A cadenza concordata, l'associazione invierà alla Responsabile dei Servizi Sociali l'elenco esaustivo di chi ha usufruito del servizio, della destinazione, delle relative motivazioni con il dettaglio, per utente, dei chilometri effettivamente percorsi, al fine di quantificare l'eventuale rimborso da richiedere al beneficiario del servizio.

Art.6
Costi del servizio

Gli utenti sono tenuti a concorrere alle spese del servizio secondo le tariffe annualmente stabilite dalla Giunta del Comune di Pievepelago.

I soggetti intervengono economicamente nelle seguenti misure tenendo conto dell'Indice della Situazione Economia Equivalente del nucleo familiare d'appartenenza:

FASCIA ISEE Euro	FASCIA ISEE Euro	Percentuale
	7.500,00	Esente
7.500,01	10.000,00	10,00%
10.000,01	12.500,00	25,00%
12.500,01	15.000,00	50,00%
15.000,01	17.500,00	75,00%
OLTRE	17.500,01	100,00%

Casi particolari in carico al competente servizio sociale, anche per disposizione del Tribunale nel caso di minori, potranno essere esentati dal pagamento del trasporto.

Sono esentati dal costo del servizio i soggetti in possesso della certificazione di handicap di cui alla legge 104/92 rilasciata prima del sessantaciquesimo anno dove sia evidenziato l'art. 3 comma 3);

L'utente che, senza giustificato motivo, non intenda pagare la quota a lui spettante pur avendo usufruito del servizio, sarà escluso da servizi analoghi fino ad avvenuto saldo del debito pregresso.

L'utente che non intenda presentare la certificazione ISEE sosterrà per intero il costo del servizio.

Qualora la persona necessiti di un trasporto e debba sostenere un costo inferiore ad € 5,00, nel caso in cui ci siano trasporti successivi, verranno tra loro cumulati; nel caso rimanga un trasporto isolato nel corso dell'anno solare di riferimento, il rimborso non sarà richiesto.

Nel caso in cui il servizio sociale si trovi di fronte ad un anziano con valore ISEE esente, qualora lo stesso abbia parenti tenuti per legge all'assistenza, nell'impossibilità di accompagnare il familiare, la richiesta di pagamento del servizio effettuato sarà indirizzata ai parenti medesimi, valutando preventivamente:

- qualora i figli intendano presentare la propria Situazione Economica Equivalente (ISEE) il costo sarà applicato prendendo a riferimento l'Isee più alto, nel caso di più figli;
- qualora i figli non intendano presentare la propria Situazione Economica Equivalente (ISEE) gli stessi sosterranno il relativo costo per intero.

L'assistente sociale una volta ammesso la persona al servizio, invierà al parente tenuto al mantenimento comunicazione che il servizio di trasporto verrà concesso al suo congiunto chiedendo un impegno formale da parte del parente stesso ad assumersi l'onere del saldo del servizio.

Le eventuali altre spese che dovessero essere sostenute durante il trasporto (pedaggio autostrade, spese per parcheggio) saranno anticipate dall'associazione e rimborsate alla stessa dal Comune. Qualora il beneficiario sia esente tali spese rimangono a carico dell'Ente, in caso contrario saranno addebitate al beneficiario a seconda della percentuale a suo carico.

Qualora il beneficiario del trasporto necessiti di essere trasportato solo nel tragitto di andata o di ritorno, verranno comunque conteggiati i km totali effettuati dall'associazione.

Il pagamento avviene attraverso la tesoreria Comunale.

Annualmente la Giunta Comunale individua gli scaglioni I.S.E.E. a cui rapportare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio del cittadino, nonché le tariffe relative al servizio medesimo.

Art.7

Organizzazione del servizio

Il servizio di trasporto sociale è organizzato attraverso il trasporto con mezzi di proprietà dell'associazione guidati da personale volontario con adeguata preparazione fornito da Associazioni del territorio.

Il rapporto con le associazioni del territorio è regolato da apposita convenzione, che prevede nel dettaglio i rapporti tra Comune e Associazione e le modalità di rimborso delle spese sostenute dall'associazione per lo svolgimento dell'attività.

Art.8

Orari del servizio

Il servizio è di norma disponibile in tutti i giorni feriali compreso il sabato dalle ore 7,00 alle ore 18,00, ogni singola deroga al presente regolamento sarà concordata dalla Responsabile del Servizio congiuntamente all'Associazione.

Di norma il servizio di trasporto deve essere comunicato all'associazione almeno sette giorni prima, casi particolari saranno valutati al momento, compatibilmente con le risorse umane a disposizione in quel momento dell'Associazione.

Art.9

Criteri di precedenza

In caso di più richieste e di impossibilità di far fronte a tutte sono adottati i seguenti criteri di precedenza nell'evasione delle richieste:

- richiesta da parte di persone che hanno diritto al servizio gratuitamente

- casi di solitudine e isolamento sociale accertati in sede di colloquio con la responsabile dei servizi sociali
- ordine cronologico della richiesta.

Nella concessione del servizio di trasporto, inoltre, la responsabile dei servizi sociali cercherà prioritariamente di valorizzare le risorse familiari e di rete della persona da trasportare.

Art. 10 **Farmaci a domicilio**

Per situazioni particolari, in carico al servizio sociale, o in casi di isolamento sociale o di lontananza dal centro abitato, dove è ubicata la Farmacia, è possibile attivare il servizio di consegna farmaci a domicilio, nelle modalità che verranno concordate, tra il Medico di Medicina generale, il Servizio Sociale Comunale, la Farmacia e l'associazione che è preposta alla consegna.

Art. 11 **Dati personali**

Il Comune si impegna a trattare i dati raccolti nell'ambito del servizio di trasporto sociale soltanto per l'adempimento del detto servizio e a comunicare alla o alle associazioni che collaborano nella gestione dello stesso esclusivamente le informazioni necessarie a svolgere adeguatamente le attività oggetto della convenzione.